

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1657)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CHABOD

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1966

Modificazione dell'articolo 11 del regolamento, approvato con regio decreto 29 novembre 1906, n. 660, per l'uso del carburato di calcio e per i pubblici esercizi di carburato di calcio e di acetilene

ONOREVOLI SENATORI. — Il regolamento del 1906 per l'uso del carburato di calcio venne modificato, con regio decreto 8 marzo 1923, n. 767, limitatamente agli articoli 30, 31, 32, 34, 35 e 40.

Gli immutati, e tuttora vigenti, articoli 11 e 12 relativi al trasporto del carburato dispongono, rispettivamente:

*Art. 11.* — Il carburato di calcio deve essere contenuto in recipienti di metallo, con chiusura che non permetta facilmente la penetrazione dell'acqua.

*Art. 12.* — Tutti i recipienti contenenti il carburato di calcio debbono portare, a grossi caratteri e facilmente visibile, la leggenda: « Carburato di calcio! Conservarlo asciutto ».

Dette disposizioni vennero emanate in una epoca in cui non vi erano altri tipi di im-

ballaggio incombustibile all'infuori dell'imballaggio metallico. Da allora il settore degli imballaggi ha compiuto enormi progressi con la scoperta e l'impiego di materiali nuovi (faesiti, masonite, compensati, polistirolo, politene, polivinile, moplen, eccetera).

Questi nuovi prodotti presentano considerevoli vantaggi per la sicurezza e la conservazione del prodotto: tenuta ermetica perfetta, elasticità, resistenza agli acidi e alle intemperie, leggerezza, maneggevolezza, eccetera. Mentre il surriportato articolo 12 può restare invariato, la proposta modifica dell'articolo 11 non costituisce altro che opportuno aggiornamento tecnico, dopo 60 anni, ai tipi di imballaggi ed ai materiali dei quali si dispone attualmente.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'articolo 11 del regolamento approvato con regio decreto 29 novembre 1906, n. 660, è sostituito dal seguente:

« Il carburato di calcio deve essere contenuto in recipienti incombustibili muniti di chiusura ermetica che non consenta la penetrazione dell'acqua ».